

Consiglio Regionale della Calabria

**PROTOCOLLO GENERALE**

Prot. n. **38965** del 10/sett./ 2014

Classificazione **01.11.0802**

ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI  
CON BACINO TERRITORIALE INTERESSATO ALLA  
COMPETIZIONE ELETTORALE  
LORO SEDI

**Oggetto:** Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, fissate per  
giorno **26 ottobre 2014**.

Con decreto del Prefetto di Reggio Calabria, prot. 71057/Area II/S.E. del 6 settembre 2014, sono convocati, per domenica 26 ottobre 2014, i comizi per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria

Pertanto dal 45° giorno antecedente quello delle votazioni (11 settembre 2014) si applicano le disposizioni di cui alla Legge 28/2000 ed al Codice di autoregolamentazione sottoscritto dalle emittenti radiofoniche e televisive locali e dal Ministero delle Comunicazioni, a garanzia della libertà e del pluralismo, nonché della deliberazione nr. 139/14/CONS, che all'art. 26, *testualmente recita:* " *il presente provvedimento trova applicazione per tutte le competizioni elettorali comunali e circoscrizionali indette nel corso dell'anno 2014. Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione a far tempo dal quarantaciquesimo giorno precedente la data del voto*".

Alle emittenti che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni dell'8 aprile 2004, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 9 della deliberazione n. 139/14/CONS sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 14 di quest'ultima, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del Codice di autoregolamentazione.

Per quanto riguarda i messaggi autogestiti gratuiti, si rappresenta che il competente Ministero non ha fornito notizia circa le somme stanziare per il loro rimborso, per cui saranno codeste emittenti a valutare se mandare o no in onda i MAG. Il Co.Re.com. non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato stanziamento delle somme necessarie per la liquidazione di tali rimborsi.

Si comunica altresì che al titolo IV° della citata deliberazione AgCom, in particolare all'art. 22, sono riportati i riferimenti normativi relativi alla messa in onda di sondaggi politici ed elettorali.

Resta inteso che questo Ufficio, com'è sua consuetudine, è a completa disposizione di codeste emittenti per ogni eventuale richiesta di assistenza e consulenza sia per iscritto sia telefonicamente, che dovrà essere avanzata preventivamente all'attività che si intende porre in essere.

Nel richiamare infine l'attenzione sul rispetto dei termini previsti dalla normativa regolatrice, si inviano distinti saluti.

Reggio Calabria, 10 settembre 2014

Il Funzionario p. o.  
Responsabile del procedimento  
Dott. Orazio C. Cipalli

IL DIRETTORE DEL CO. RE. COM.  
Avv. Rosario Carnevale